

OPERAZIONE POSEIDONE

L'operazione Poseidone consiste in un'attività di accertamento di crediti contributivi relativi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata in qualità di Liberi Professionisti.

Detta attività, iniziata dal 2010, è nata per contestare, all'esito dell'incrocio delle banche dati Inps con le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate, la mancata contribuzione alla Gestione separata da parte dei soggetti che hanno dichiarato redditi provenienti da attività di arti e professioni.

Verificata la natura del reddito e la mancata contribuzione presso altre casse previdenziali autonome (quali ad esempio Cassa forense o Inarcassa) si è proceduto all'invio degli avvisi di accertamento per diversi anni di imposta, a partire dal 2005.

Le norme di riferimento sono le seguenti.

- art. 2, comma 26 della Legge n. 335/95, in base al quale il soggetto che produce reddito da lavoro autonomo e che non è tenuto al versamento presso altra cassa professionale obbligatoria è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata. A seguito dell'intervenuta norma di interpretazione autentica (art. 18 comma 12 legge 111/2011), è stato confermato l'orientamento espresso dall'INPS con circolare n. 99/2011 e messaggio n. 709/2012. Pertanto, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, co 1 del TUIR, sono destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.
- art. 83, comma 1, della legge n. 133/2008 - che ha previsto l'obbligo da parte degli uffici finanziari di trasferire le notizie dei dati denunciati ai fini fiscali all'INPS. L'Istituto procede, conseguentemente alla verifica, massiva e centralizzata, dei dati denunciati al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi incrociandoli con i propri archivi.

I flussi informativi pervenuti dagli uffici finanziari hanno messo in evidenza che un numero significativo di contribuenti, pur avendo prodotto un reddito

derivante da attività professionale non assoggettata ad altra contribuzione obbligatoria, ha omesso la compilazione del quadro fiscale relativo alla determinazione del contributo dovuto alla Gestione Separata e, conseguentemente, il pagamento dell'onere previdenziale dovuto.

Con riferimento alle più rilevanti pronunce del giudice di nomofilachia intervenute nel tempo si segnala quanto segue.

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 30344 e n. 30345 del 2017, in accoglimento dell'opzione interpretativa prospettata dall'Avvocatura dell'Istituto (e in ottemperanza a quanto sopra specificato) ha affermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di coloro che svolgono attività di ingegnere, contemporaneamente all'attività di lavoro subordinato privato o pubblico per la quale esiste altro rapporto previdenziale.

E' stato precisato, in merito, che il versamento del solo contributo integrativo alla propria Cassa professionale da parte del professionista, anche lavoratore dipendente, non esonera dall'iscrizione e dal versamento dei contributi alla Gestione separata dell'Inps in quanto la tutela previdenziale copre quelle attività lavorative che restano scoperte in base allo statuto delle Casse.

Ancora più recentemente, con la sentenza n. 32167 del 12 dicembre 2018, la Suprema Corte ha deciso la questione inerente all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi.

Anche in questo caso, la Corte, ha confermato il precedente orientamento (nn. 30344/17; 30345/17; 1172/18; 2282/18; 1643/18; e, per ultima, la n. 32166) già espresso per la categoria degli ingegneri ed architetti, estendendolo, da ultimo, ai dottori commercialisti.

Per quanto riguarda la misura delle sanzioni civili contestate negli avvisi di accertamento in parola, attesa la risoluzione n. 8/002003 del Parlamento - visto l'oggettivo quadro di incertezza che ha caratterizzato la materia della contribuzione tra Cassa di appartenenza e Gestione Separata Inps fino all'emanazione della disposizione di interpretazione autentica sopra citata - l'INPS, con messaggio n. 821 del 21 gennaio 2014, ha previsto la possibilità di riconoscere, a favore dei liberi professionisti raggiunti dalla richiesta di versamento dei contributi, previa domanda, la riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali ai sensi dell'art. 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000.

Da tutto quanto sopra esposto emerge che, in via giudiziaria, nonostante la sussistenza di contrastanti pronunce delle Corti di merito, la Suprema Corte di Cassazione ha sempre espresso un orientamento favorevole all'Istituto, come sopra rappresentato.

Analogamente, i numerosi ricorsi presentati, in via amministrativa, innanzi al competente Comitato Amministratore del Fondo per la gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all'Art. 2, Comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 avverso i provvedimenti di iscrizione legati alla citata campagna di accertamento, vengono confermati dagli uffici nella fase dell'ulteriore istruttoria e, conseguentemente, proposti per la delibera di reiezione.